




*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

PROT. N. 1721/20802

BARI, 5 maggio 1997



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

e, p. c. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO  
AFFARI REGIONALI  
R O M A

(Rif. tele n. 200/4991/PU 050/0227 del  
30. aprile 1997).

CONSIGLIO REGIONALE  
A R R I V O  
- 6 MAG. 1997  
Cat. \_\_\_\_\_ Class. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_  
PROT. N. 3243

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale: "Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle Aziende USL".

Con riferimento alla nota n. 2523 del 9 aprile 1997 concernente il disegno di legge in oggetto indicato, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 207 del 25 marzo 1997, si comunica che il Governo ha rilevato che: "L'art. 5 ove prevede la nomina dei responsabili dei SERT - peraltro tutti dirigenti apicali di II livello immotivatamente e quindi non in linea con il disposto dell'art. 6 comma 4 D.M. 30 novembre 1990 n. 444 che li prevede solo per i SERT di alta utenza - con provvedimento motivato dal Direttore generale tra il personale in servizio nello stesso SERT, si pone in contrasto con l'art. 15 comma 3 D. Lgs. 502/92 che disciplina l'attribuzione di incarichi dirigenziali di II livello da attuarsi

./.



## *Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

- 2 -

attraverso scelta dell'elenco degli idonei individuati, previo avviso pubblico seguito da colloquio e valutazione dei curricula professionali effettuati da apposita commissione di esperti nominata dal direttore generale; l'art. 11 ove prevede l'istituzione nell'ambito di ogni SERT di due posti al 2° livello dirigenziale - uno del profilo professionale medico e uno di profilo professionale psicologo - non è in linea con il disposto dell'art. 6 comma 4 D.M. 30 novembre 1990 n. 444 che nell'ambito dell'organico dei SERT - peraltro solo di alta utenza - prevede una figura dirigenziale apicale ed, inoltre, non indicando che il responsabile deve essere individuato nel profilo professionale medico, è suscettibile di violare il disposto dell'art. 5 comma 3 dei Decreti legge 226/93, 347/93, 437/93, 9/94, 165/94, 274/94, 446/94, 539/94 i cui effetti sono stati fatti salvi con L. 28 marzo 1997 n. 86; - ugualmente in contrasto con la normativa di cui all'art. 5 dei surriferiti Decreti leggi e con l'art. 15 D. Lgs. 502/92 si pone l'art. 13 recante disciplina transitoria, non più applicabile, per la nomina del responsabile del Dipartimento e dei responsabili dei SERT".

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale.

Si allega copia del tele n. 200/4991/PU050/0227 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

( *[Handwritten Signature]* )

Ca/

*[Handwritten Signature]*

MODULARIO  
P. 2 & 130

MOD 21

09000499



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI

COMMISSARIO GOVERNO REGIONE PUGLIA  
BARI

ET PER CONOSCENZA:

MINISTERO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICA  
Ufficio Legislativo

MINISTERO FINANZE  
D. G. Servizi Finanza Locale

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI  
Dipartimento Funzione Pubblica - Settore Legislativo

MINISTERO INTERNO  
D. G. Amm. Civ. Uff. Studi Aff.ri Reg.li

MINISTERO SANITA'  
Ufficio Legislativo

MINISTERO TESORO  
Ragioneria Generale Stato - I.G.E.S.P.A.

ROMA

Roma, 30 MAR 1997

Rif. 200/4331 / PU 050/02 27 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Affari Regionali.

In riferimento alla nota n. 1413/20802 datata 9.4.1997 relativa alla legge regionale recante "Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende USL." il Governo ha rilevato che il provvedimento è censurabile per le disposizioni di seguito indicate: - l'art.5 ove prevede la nomina dei responsabili dei SER.T. - peraltro tutti dirigenti apicali di II livello immotivatamente e quindi no in linea con il disposto dell'art.6 comma 4 D.M. 30 novembre 1990 n.444 che li prevede solo per i SER.T di alta utenza - con provvedimento motivato dal Direttore generale tra il personale in servizio nello stesso SER.T., si pone in contrasto con l'art.15 comma 3 D. Lgs. 502/92 che disciplina l'attribuzione di incarichi dirigenziali di II livello da attuarsi attraverso scelta dell'elenco degli idonei individuati, previo pubblico seguito da colloquio e valutazione dei curricula professionali effettuati da apposita commissione di esperti nominata dal direttore generale, - l'art. 11 ove prevede l'istituzione nell'ambito di ogni SER.T. di due posti al 2° livello dirigenziale - uno del profilo professionale medico e uno di profilo professionale

u

psicologo - non è in linea con il disposto dell'art.6 comma 4 D.M. 30 novembre 1990 n.444 che nell'ambito dell'organico dei SER.T. - peraltro solo di alta utenza - prevede una figura dirigenziale apicale ed, inoltre, non indicando che il responsabile deve essere individuato nel profilo professionale medico, è suscettibile di violare il disposto dell'art.5 comma 3 dei Decreti legge 226/93, 347/93, 437/93, 9/94, 165/94, 274/94, 446/94, 539/94 i cui effetti sono stati fatti salvi con L.28 marzo 1997 n.86; - ugualmente in contrasto con la normativa di cui all'art.5 dei surriferiti Decreti leggi e con l'art.15 D. Lgs.502/92 si pone l'art. 13 recante disciplina transitoria, non più applicabile, per la nomina del responsabile del Dipartimento e dei responsabili dei SER.T.. Per i susposti motivi il Governo ha rinviato il provvedimento a nuovo esame del Consiglio regionale.

D'ORDINE MINISTRO  
CAPO DIPARTIMENTO

ROCCA



rp